



Messaggio municipale 14/2023

Modifica del Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio municipale, vi viene sottoposta la proposta di modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, a seguito dell'introduzione dell'obbligo della raccolta separata e recupero delle plastiche riciclabili.

Raccolta separata e recupero delle plastiche riciclabili

Il Consiglio di Stato, con un comunicato stampa del 10 novembre 2022, ha informato di aver approvato la modifica del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti inerente la raccolta separata e al recupero delle plastiche riciclabili ad opera dei Comuni. Tale modifica legislativa è entrata in vigore il 1° giugno 2023.

Il Dipartimento del territorio, in data 11 gennaio 2023, in risposta alle osservazioni trasmesse dall'Associazione dei Comuni Ticinesi sulle tempistiche dell'introduzione della modifica legislativa, ha comunicato che qualora il termine del 1° giugno 2023 non dovesse essere rispettato, ai Comuni sarà concessa una certa flessibilità temporale.

In data 24 maggio 2023 è stata trasmessa ai Comuni la direttiva cantonale per la raccolta plastiche PP e PE, che alleghiamo per vostra informazione.

Il Municipio, ricevuta la direttiva sopraccitata, ha risolto di adottare il principio della copertura dei costi per la raccolta e recupero delle plastiche per il tramite del prelievo di una tassa causale, secondo il principio per cui chi più produce più paga.

La raccolta e smaltimento senza l'introduzione di una tassa causale, ma finanziata tramite la tassa base, comporterebbe un adeguamento della stessa verso l'alto, per tutte le categorie di utenti.

Da una prima sommaria valutazione si dovrebbe aumentare la tassa base per le economie domestiche di ben oltre CHF 10.00/anno, riduzione introdotta nel 2022 a seguito della cessazione della raccolta separata delle plastiche eseguita a livello comunale. Tale scelta è stata scartata in quanto non adotta il principio per cui chi più produce più paga.

In tal senso vi viene sottoposta la seguente proposta di modifica del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, con l'introduzione del seguente nuovo articolo per il prelievo della tassa causale per la raccolta e recupero delle plastiche maggiormente riciclabili:

Art. 16a – Altre tasse causali

Per la raccolta e smaltimento delle plastiche maggiormente riciclabili del tipo PP e PE, il Municipio, tramite ordinanza, fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i seguenti limiti:

- sacco da 60 litri: minimo fr. 0.50 – massimo fr. 10.00

Per sacchi di altre volumetrie gli importi sono applicati in maniera direttamente proporzionale.

La forchetta di costo per sacco da 60 litri lascia un ampio margine qualora vi fosse una importante oscillazione dei prezzi per la raccolta e smaltimento delle plastiche, così come nel formato.

Il prezzo applicato al sacco avrà lo scopo di coprire le spese generate da tale raccolta separata.

Per quanto concerne l'organizzazione della raccolta, il Municipio di Cadenazzo collaborerà con il Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona che già oggi si occupa, oltre alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei

rifiuti ingombranti, anche della raccolta separata della carta.

L'entrata in funzione della raccolta separata delle plastiche PP e PE verrà introdotta dal 1° gennaio 2024.

È da prevedere la posa di un nuovo contenitore per la raccolta e stoccaggio dei sacchi prepagati.

Alla popolazione sarà trasmessa l'informazione nel consueto numero di InfoCadenazzo di dicembre 2023, con tutte le altre informazioni concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti.

Conclusione

Il Municipio, sulla base delle considerazioni espresse in precedenza, vi invita a voler risolvere:

1. È approvata, con effetto 1° gennaio 2024, l'introduzione del nuovo articolo 16a del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
2. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO

Marco Benoli



Moreno Mocettini

Allegati:

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Direttiva del Dipartimento del territorio sulla raccolta plastiche PP e PE

Preavviso commissionale

L'esame del presente messaggio compete alla Commissione della gestione e alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Waldo Grossi



Comune di
Cadenazzo

Regolamento sulla gestione dei rifiuti

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Cadenazzo nonché il relativo finanziamento.

Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

È vietato l'apporto di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale.

Art. 2 – Principi della gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico e energetico complessivo della filiera.

Il Comune collabora su scala regionale con altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne l'utilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Compiti del Comune

Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti.

Art. 4 – Definizioni

Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 – Obblighi dei detentori di rifiuti

I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai centri di raccolta secondo quanto stabilito dal Municipio tramite ordinanza.

I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 - Eccezioni e modalità particolari di consegna

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 - Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni: in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai centri di raccolta rifiuti neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 - Raccolta dei rifiuti urbani

Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza.

Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 - Utenti autorizzati

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 - Imballaggi, contenitori e esposizione

I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

Per stabili abitativi con più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume elevato di rifiuti alla settimana, il Municipio può autorizzare la posa di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 - Rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
- b) apparecchi refrigeranti;
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
- g) sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi centri di raccolta.

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali.

Art. 12 - Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 - Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III - Finanziamento

Art. 14 - Principio

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Esse si suddividono in tassa base (art. 15) e tassa sul quantitativo (art. 16).

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 - Tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

- a) economie domestiche primarie e secondarie: minimo fr. 70.00 – massimo fr. 200.00
- b) uffici, piccolo commercio: minimo fr. 100.00 – massimo fr. 250.00
- c) ristoranti, alberghi, pensioni, bar, campeggi, commerci al dettaglio, garages, officine, industrie, fabbriche, artigiani: minimo fr. 250.00 – massimo fr. 500.00

Art. 16 - Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Alle economie domestiche primarie composte da persone domiciliate con bambini piccoli (o altri casi particolari), è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi ufficiali secondo le modalità stabilite dal Municipio tramite ordinanza.

Art. 16a – Altre tasse causali

Per la raccolta e smaltimento delle plastiche maggiormente riciclabili del tipo PP e PE, il Municipio, tramite ordinanza, fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i seguenti limiti:

- sacco da 60 litri: minimo fr. 0.50 – massimo fr. 10.00

Per sacchi di altre volumetrie gli importi sono applicati in maniera direttamente proporzionale.

Art. 17 - Esigibilità

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile.

È soggetto al pagamento della tassa ogni proprietario di immobile, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

La tassa è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.

In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non verrà rifiuta, nemmeno prorata, al precedente proprietario e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. Viene emessa la tassa prorata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.

In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Capitolo IV – Norme finali

Art. 18 - Attuazione e misure d'esecuzione

Il Municipio attua il presente regolamento.

Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 19- Rimedi giuridici

Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 20 - Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del voto negli spazi pubblici.

Art. 21 - Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti.

Approvato dal Municipio di Cadenazzo il 27 agosto 2018

il sindaco	il segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

Approvato dal Consiglio comunale il 1° ottobre 2018

il presidente	il segretario
Luigi Pini	Moreno Mocettini

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 21 novembre 2018

il caposezione
Marzio Della Santa



Nuovo art. 16a (con entrata in vigore dal 1° gennaio 2024)
Approvato dal Municipio il
Approvato dal Consiglio comunale il
Approvato dalla Sezione enti locali il

Direttiva raccolta plastiche PP e PE

Maggio 2023



Dipartimento
del territorio

Premessa

“Plastiche in PP e PE: verso un’economia circolare locale”

Il termine economia circolare si riferisce a un modello di economia secondo cui le risorse sono trasformate in prodotti d'uso, utilizzate e riutilizzate o riciclate in materie prime-seconde per rientrare nel ciclo produttivo ed essere di nuovo trasformate in prodotti d'uso. Uno dei primi esempi in Svizzera di economia circolare nasce dalla raccolta separata della carta nei primi anni '80 del secolo scorso. A oggi ci sono molti materiali che sono recuperati e reintrodotti nella catena produttiva e che rispecchiano quindi il concetto di economia circolare: metalli, carta, PET sono alcuni esempi.

Diversi sono gli elementi che costituiscono i fondamenti per un'economia circolare di successo:

- la sostenibilità ambientale: gli effetti sull'ambiente devono essere ridotti e in ogni caso minori rispetto allo smaltimento;
- la sostenibilità economica: occorre avere, da un lato, una quantità di materiali sufficienti per garantire l'economicità degli impianti di riciclaggio; dall'altro, il mercato deve essere in grado di riassorbire le materie prime-seconde che sono prodotte. La loro economicità deve quindi essere concorrenziale considerato che la qualità non sempre è uguale a quella delle materie prime.

Questi principi sono anche sanciti nell'art. 12 dell'Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR).

Nel caso delle plastiche in polipropilene (PP) e polietilene (PE) i principi sono dati e permettono di tendere verso un'economia circolare delle risorse. Infatti se tali materiali sono riciclati in Ticino, il criterio della sostenibilità è sicuramente rispettato. Inoltre, impianti presenti altrove in Svizzera, mostrano che la qualità delle materie prime-seconde ottenute dal riciclaggio di queste due tipologie di plastiche è generalmente buona a soddisfazione della richiesta da parte del mercato indigeno, la cui capacità di assorbimento è in crescita.

Una raccolta separata con una valorizzazione materiale locale rispetta sicuramente i principi sopra elencati e offre diversi benefici:

- riduce i chilometri di percorrenza per giungere agli impianti di riciclaggio e di conseguenza l'impatto ambientale legato in particolar modo alle emissioni di CO₂;
- stimola l'economia locale;
- sensibilizza la popolazione su un tema d'attualità e sempre più sentito a livello globale.

Diversi studi (fra questi “Analisi degli impatti ambientali delle stoviglie monouso e riutilizzabili usate negli eventi in Ticino”, Quantis, agosto 2020) dimostrano infatti che la distanza di trasporto gioca un ruolo fondamentale sull'impatto ecologico.

Ne consegue che, per essere sostenibile, l'economia circolare deve essere garantita il più possibile a livello locale (https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Ecobilancio_stoviglie.pdf).

Una gestione a livello cantonale delle plastiche raccolte è da preferire a soluzioni discolte, fuori Cantone.

Uno studio promosso in prima linea dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), consultabile su <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/comunicati.msg-id-79088.html>, dimostra invece che il riciclaggio dei materiali comporta un beneficio se vi è la possibilità di sostituire la plastica nuova con quella riciclata, a patto che sia di una qualità elevata.

Direttiva sulla gestione dei rifiuti plastici in PP e PE

Introduzione

Il Consiglio di Stato ha adottato il Piano di gestione dei rifiuti 2019-2023 (PGR) a fine 2018. Esso include una serie di obiettivi atti a migliorare la filiera di gestione dei rifiuti, inclusi quelli plastici (Misura 3.2). L'obbligo di riciclaggio dei rifiuti è un capitolo importante anche perché è ancorato a livello legislativo dall'art. 12 dell'OPSR. I rifiuti plastici devono quindi essere riciclati secondo lo stato della tecnica in maniera tale da garantire un minor inquinamento dell'ambiente. Se questo principio è garantito, è possibile riciclare un rifiuto in un prodotto di qualità.

Al fine di raggiungere questo importante obiettivo, il Consiglio di Stato ha ampliato le tipologie di rifiuti per i quali vige l'obbligo della raccolta separata, di competenza dei Comuni, modificando, il 9 novembre 2022, il Regolamento cantonale di applicazione dell'OPSR (ROPSR). In effetti l'attuale art. 6 cpv. 1, che entrerà in vigore il 1 giugno 2023, sancisce l'obbligo di raccogliere separatamente le plastiche di tipo PP e PE, che sono quelle che maggiormente si prestano, da un profilo tecnico, ambientale ed economico, a essere riciclate.

Alla base di un riciclaggio di successo vi è una raccolta separata il più possibile pulita delle materie da riciclare. È vero che, nel caso delle plastiche, esistono tecnologie in grado di separare buona parte dei materiali a posteriori, ma queste tecnologie non sono prive di impatto ambientale. Una raccolta differenziata delle varie tipologie di plastiche va quindi preferita a un sistema che raccoglie indistintamente le diverse tipologie di plastica separandole poi in seguito.

Una separazione preventiva già presso i punti di raccolta comunali, analogamente a quanto avviene con le bottiglie per bevande in PET, può di riflesso andare a incidere sui costi e sulla qualità del materiale raccolto diminuendo in maniera importante la necessità di successive operazioni di separazione.

La presente pubblicazione si rivolge principalmente ai Comuni e vuole dare delle indicazioni tecniche e formali per fare in modo che la valorizzazione dei rifiuti plastici in PP e PE sia sostenibile dal profilo ambientale e dunque conforme alle normative federali e cantonali in materia.

Scopo e campo d'applicazione

Lo scopo principale della direttiva è di garantire una valorizzazione sostenibile delle plastiche in PP e PE raccolte tramite i servizi comunali. Questi rifiuti plastici devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti plastici e consegnati all'impresa di smaltimento che, per una maggiore sostenibilità, deve essere operativa a livello locale.

Nel caso in cui non fosse ritenuto possibile predisporre la raccolta separata, l'impresa a cui i Comuni si appoggeranno, dovrà essere in grado di separare l'eventuale parte di plastiche di scarto (non riciclabile).

Sia che vengano raccolte separate o che vengano separate in seguito, le plastiche vanno poi triturate e lavate a livello locale in modo da ridurre i trasporti necessari all'effettivo riciclaggio materiale. Il materiale triturato così ottenuto può poi essere venduto ad aziende che riformano i granuli o direttamente ad aziende che producono oggetti plastici.

Va quindi prediletta una filiera completa locale (presso impianti ticinesi), evitando trasporti e trattamenti di plastiche in PP e PE fuori Cantone, che spesso portano allo smaltimento (termovalorizzazione) della parte non riciclabile anche al di fuori dei confini nazionali.

Da rifiuto a prodotto garantendo la sostenibilità

Lo stato attuale della tecnica permette di separare le varie tipologie di plastica assicurando un ottimo grado di qualità. Un successivo riciclaggio direttamente sul territorio, anche se parziale (ma almeno fino alla triturazione) ha un'importante conseguenza sulla sostenibilità ambientale poiché il rifiuto è valorizzato in loco evitando trasporti a lungo raggio. Le plastiche PP e PE riciclate hanno molteplici applicazioni, specialmente in campo industriale.

Strategia e misure per favorire la chiusura del ciclo

Obbligo

Tutti i Comuni sono tenuti a introdurre la raccolta delle plastiche in PP e PE (art. 6 cpv. 1 ROPSR).

Il monopolio della raccolta dei rifiuti urbani è sancito dall'art. 31b cpv. 1 LPAmb ed è delegato ai Cantoni. Il Cantone Ticino ha dal suo canto definito i Comuni, per evidenti motivi di prossimità, quale Autorità competente per quanto attiene la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti riciclabili (art. 6 ROPSR). Tale competenza permette agli stessi Comuni di assoggettare i costi per la raccolta e lo smaltimento delle plastiche in PP e PE alla tassa base o applicarne, se possibile, una causale.

Incentivo

I Comuni sono tenuti a prediligere una filiera sul territorio per la raccolta e la valorizzazione delle plastiche in PP e PE.

Sono inoltre incentivati a valutare l'introduzione della raccolta di altre tipologie di plastiche qualora i benefici ambientali ed economici risultassero essere favorevoli.

Gli studi di ecobilancio citati in precedenza hanno messo in evidenza che il trasporto influisce negativamente e in maniera significativa (fino al 30% dell'impatto totale) sulla produzione di CO₂ equivalente per tonnellata (eq/t), in particolare quando sono percorsi molti chilometri (oltre 100 km), come nel caso di conferimenti presso impianti fuori Cantone o addirittura all'estero.

Filiera di smaltimento

Le operazioni di raccolta e l'impianto nel suo insieme (separazione e riciclaggio) devono essere conformi allo stato della tecnica (artt. 3 lett. m, 12 cpv. 2 e 26 OPSR) e ai seguenti criteri:

- raccolta e separazione delle plastiche PP e PE, smaltimento degli scarti;
- triturazione e lavaggio delle plastiche in PP e PE;
- granulazione
- creazione di nuovi prodotti (da triturato o da granulo).

È da prediligere una filiera locale che copra tutte le fasi di lavorazione. Le imprese di smaltimento devono essere in possesso di una regolare licenza edilizia (attività e impianti), essere gestite in conformità al diritto ambientale, senza contenziosi aperti di qualsiasi natura, e devono avere un Regolamento operativo ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 OPSR approvato dalla SPAAS (art. 3 cpv. 2 lett. d ROPSR).

Quest'ultimo documento, in particolare, dovrà figurare nella documentazione da presentare ai Comuni per la fase di aggiudicazione della commessa, la cui attribuzione è vincolata alla sottomissione di un Regolamento approvato.

Gli scarti del trattamento svolto presso l'impresa di smaltimento devono essere conferiti all'ACR (art. 7 ROPSR), al fine di garantire la completa sostenibilità ambientale della filiera.

Per quanto concerne i bandi di concorso, il DT proporrà, coinvolgendo se del caso i Comuni interessati, un capitolato tipo che potrà essere utilizzato come base per sviluppare i propri concorsi nel caso questa procedura si rendesse necessaria. Si rende attenti a tal proposito che per poter definire il tipo di procedura ai sensi Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) la stima del valore della commessa deve avvenire considerando un periodo massimo di 5 anni (art. 5 Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP)).

La scelta dell'impresa di smaltimento autorizzata, oltre che al rispetto della LCPubb e del RLCPubb/CIAP, deve comunque tenere conto dei seguenti parametri ambientali:

- 1) Coefficiente ambientale CO₂
- 2) Coefficiente di valorizzazione
- 3) Veicoli flotta per servizio

Nel dettaglio questi parametri possono essere valutati nel seguente modo

- 1) Distanza < 30 km dal centro di raccolta comunale all'impianto di valorizzazione: **preferibile**
Distanza > 150 km dal centro di raccolta comunale all'impianto di valorizzazione **da evitare**
- 2) Valorizzazione materiale: **preferibile**
Valorizzazione materiale e energetica: **accettabile**
Valorizzazione energetica: **da evitare**
- 3) Mezzo di trasporto elettrico, a idrogeno e/o treno: **preferibile**
Mezzo di trasporto Euro 6: **preferibile**
Mezzo di trasporto Euro 5: **accettabile**

Non sono ammessi mezzi di trasporto con EURO inferiore a 5.

Idealmente, la valutazione dei tre parametri dovrebbe risultare in tutti i casi "**preferibile**".

Garanzia di qualità

Un altro parametro che determina in maniera importante la sostenibilità ambientale è la quota di potenziale riciclaggio (valorizzazione materiale) dei rifiuti plastici in PP e PE: questa deve essere almeno del 75% dei per rapporto al quantitativo raccolto, come già avviene ad esempio per il PET (art. 8 Ordinanza sugli imballaggi per bevande OIB).

Basi legali, normative e link utili

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7.10.1983
- Ordinanza federale sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR) del 4.12.2015
- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb) del 24.3.2004
- Regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) del 30.06.2021
- Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001
- Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) del 12 settembre 2006

Glossario

- PP: polipropilene
- PE: polietilene
- PVC: polivinilcloruro
- PET: polietilene tereftalato
- Materie plastiche: materiali organici a elevato peso molecolare, cioè costituite da molecole con una catena molto lunga (macromolecole), che determinano in modo essenziale il quadro specifico delle caratteristiche dei materiali stessi
- Raccolta separata: raccolta di diverse frazioni (per esempio plastiche in PP o PE) separatamente dalle altre tipologie di rifiuti e dalle altre plastiche
- Separazione: azione meccanica o manuale atta a separare i rifiuti dalle materie riciclabili ma anche le diverse frazioni raccolte in modalità non separata
- Triturazione: azione meccanica di triturazione per creare "coriandoli di plastica" al fine di facilitarne il lavaggio e il trasporto
- Granulazione: fusione del materiale triturato per creare granuli. Necessaria poiché alcuni impianti di produzione non riescono a processare il materiale triturato
- Creazione di nuovi prodotti: fusione del materiale triturato o dei granuli a caldo e formazione di nuovi prodotti con l'uso di stampi

**Sezione della protezione
dell'aria dell'acqua
e del suolo**
Dipartimento del territorio

Via Franco Zorzi 13
6500 Bellinzona
Tel. +41 91 814 29 70
E-mail dt-ursi@ti.ch